



NORME SULL'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' SINDACALE DEL PERSONALE DELLE FORZE ARMATE E DELLE FORZE DI POLIZIA A ORDINAMENTO MILITARE

Art. 5

Competenze delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari

Le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari curano la tutela collettiva dei diritti e degli interessi dei propri rappresentati nelle materie di cui al comma 2, garantendo che essi assolvano ai compiti propri delle Forze armate e del Corpo della guardia di finanza e che l'adesione alle associazioni non interferisca con il regolare svolgimento dei servizi istituzionali. Sono di competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari le materie afferenti:

- a) ai contenuti del rapporto di impiego del personale militare, indicati agli articoli 4 e 5 del decreto legislativo 12 maggio 1995, n. 195, nonché all'articolo 46, comma 2, del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, come modificato dal comma 5 del presente articolo;
- b) all'assistenza fiscale e alla consulenza relativamente alle prestazioni previdenziali e assistenziali a favore dei propri iscritti;
- c) all'inserimento nell'attività lavorativa di coloro che cessano dal servizio militare;
- d) alle provvidenze per gli infortuni subiti e per le infermità contratte in servizio e per causa di servizio;
- e) alle pari opportunità;
- f) alle prerogative sindacali di cui all'articolo 3 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, sulle misure di tutela della salute e della sicurezza del personale militare nei luoghi di lavoro;
- g) agli spazi e alle attività culturali, assistenziali, ricreative e di promozione del benessere personale dei rappresentati e dei loro familiari. E' comunque esclusa dalla competenza delle associazioni professionali a carattere sindacale tra militari la trattazione di materie afferenti all'ordinamento militare, all'addestramento, alle operazioni, al settore logistico-operativo, al rapporto gerarchico-funzionale nonché all'impiego del personale in servizio. In relazione alle materie di cui al comma 2, le associazioni professionali a carattere sindacale tra militari possono:
- a) presentare ai Ministeri competenti osservazioni e proposte sull'applicazione delle

leggi e dei regolamenti e segnalare le iniziative di modifica da esse eventualmente ritenute opportune;

b) essere ascoltate dalle Commissioni parlamentari del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati, secondo le norme dei rispettivi regolamenti;

c) chiedere di essere ricevute dai Ministri competenti e dagli organi di vertice delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare. Al comma 2 dell'articolo 46 del decreto legislativo 29 maggio 2017, n. 95, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'alinea, le parole: «di cui al comma 1» sono sostituite dalle seguenti: «civile e militare»;

b) alla lettera c) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o le licenze»;

c) alla lettera d) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «o l'aspettativa per infermità e per motivi privati».

Versione in vigore dal 12 maggio 2022 secondo Normattiva, non più in vigore dal 31 dicembre 2023 · versione 0

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Norme sull'esercizio della libertà sindacale del personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare
Estremi	Legge 28 aprile 2022, n. 46
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 12 maggio 2022

Fonte del testo: Normattiva

www.normattiva.it, servizio pubblico e gratuito. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da RatioLegis.it il 24 settembre 2026
<https://ratiolegis.it/norme-sull-esercizio-della-liberta-sindacale-del-personale-delle/art-5-competenze-delle-associazioni-professionali-a-carattere-sindacale-tra/versione/0>



Inquadra il QR code per aprire la pagina su RatioLegis.it